

Spett.le
Chemie srl
Via S. Pertini 23/25
Valenzano (BA)
pec: chemie@pec.it

Oggetto: Richiesta offerta per la fornitura di Kit ELISA per il patogeno “*Citrus Tristeza Virus*” (CTV).

Codesta spett.le Ditta è invitata a presentare un’offerta, ai sensi dall’art. 50, lett b) (affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di Kit ELISA per il patogeno “*Citrus Tristeza Virus*” (CTV), come di seguito specificato:

Prodotto	Descrizione	Quantità per confezione	Numero di confezioni
CTV complete kit	Kit DAS-ELISA per il patogeno Citrus Tristeza Virus (CTV) cod. 151572	960 test	2

Si precisa che la presente non costituisce una gara, trattandosi di mera indagine informale di mercato finalizzata all’acquisizione di uno o più preventivi. Non trattandosi di gara, la procedura non si concluderà con la redazione di una graduatoria.

La presente richiesta non è vincolante per l’Ente e non obbliga quest’ultimo a procedere all’affidamento.

La fornitura dovrà essere effettuata, presso **ALSIA Centro Ricerche Agrobios SS 106 Jonica Km 448,200 Metaponto (MT)**, entro 10 giorni lavorativi dal buono d’ordine

REQUISITI

L’operatore economico deve:

- essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

A.L.S.I.A. – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Area Attività Negoziali, Risorse Umane e Finanziarie

Sede Legale: Via Annunziatella, 64 – 75100 MATERA – P.E.C.alsia@postecert.it – tel. +39 0835.244111 – P.IVA 00627370778

- possedere i requisiti indicati nell'eventuale allegato capitolato prestazionale.

DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'operatore economico invitato dovrà far pervenire:

- 1) l'offerta, allegato A, che dovrà **indicare il costo del prodotto con la relativa aliquota IVA applicata e al contempo riportare l'importo complessivo della fornitura** l'offerta aggiudicataria dovrà essere, successivamente, soggetta all'imposta di bollo di € 16,00.
- 2) la comunicazione, allegato B, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13/08/2010, n. 136, recante "modello tracciabilità flussi finanziari" che sarà compilata a cura del titolare della ditta;
- 3) il patto d'integrità di cui all'allegato C;
- 4) la dichiarazione sostitutiva DI ATTO DI NOTORIETÀ' RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGVO 36/2023) REDATTA AI SENSI ART. 47 T.U. 445/2000, allegato D, che sarà compilata a cura del titolare della ditta;

La documentazione, firmata digitalmente, dovrà pervenire **entro le ore 10,00 del 02/05/2024**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma telematica dell'ALSIA, raggiungibile al link <https://eprocurement.alsia.it.>, previa registrazione dell'operatore economico al portale dell'ALSIA.

Al fine della registrazione al portale e del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della "[Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale](#)" e della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "[Regole di utilizzo della piattaforma telematica](#) dell'ALSIA".

IMPORTO POSTO A BASE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA

Ai sensi dell'art.14, comma 4 del D.Lgs 36/2023, l'importo stimato dell'affidamento è pari ad **€ 2.000,00** IVA esclusa e franco destinatario.

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n 36/2023 è possibile la modifica del contratto in corso di esecuzione. In particolare il comma 9 prevede la possibilità di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'ALSIA può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste senza che lo stesso



possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

**La fornitura del servizio dovrà essere ultimata entro 10 giorni lavorativi dal buono d’ordine
L’avvio della fornitura è fissato a partire dalla data di stipula del contratto o dall’invio del buono d’ordine.**

AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO

ALSIA via Annunziatella, 64 75100 Matera – ITF52 - , PEC: alsia@postecert.it.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il sig. Michele Quinto, mail michele.quinto@alsia.it - tel. 0835 244415.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture di beni senza posa in opera)

L’operatore economico è tenuto ad applicare per il presente affidamento il seguente CCNL: _____ identificato dal codice alfanumerico unico _____

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere integrate o sanate attraverso la procedura del c.d. “Soccorso istruttorio”, di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

In particolare, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni, la stazione appaltante richiede la regolarizzazione al concorrente che vi ha dato causa. Non è integrabile o sanabile la documentazione che compone l’offerta economica e l’offerta tecnica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità non sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

Nel caso in cui l’operatore si presenti sotto forma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio,) e la Stazione Appaltante disponga l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione “per quanto di competenza”. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone l’esclusione dell’intero raggruppamento.

STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara (art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023).

A.L.S.I.A. – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Area Attività Negoziali, Risorse Umane e Finanziarie

Sede Legale: Via Annunziatella, 64 – 75100 MATERA – P.E.C.alsia@postecert.it – tel. +39 0835.244111 – P.IVA 00627370778



In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'A.N.AC..

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base di un sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) ritiene che non sussistono particolari ragioni per chiedere la garanzia provvisoria.

che la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante. (per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. I contratti di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 al netto d'IVA sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo (art. 18, comma 10, allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023).

FATTURAZIONE

Potranno essere emesse fatture elettroniche a completamento delle diverse tipologie di servizi e/o forniture utilizzando le seguenti informazioni:

CUU: FRIHGQ.

L'ALSIA È SOGGETTA A SPLIT PAYMENT

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio/fornitura avverrà, con apposito provvedimento dirigenziale, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica al netto dei tempi di acquisizione del DURC in via telematica e previa verifica della conformità del servizio/fornitura eseguito/consegnato.

IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023, è tenuto ad assumere i seguenti impegni:

1. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

A.L.S.I.A. – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Area Attività Negoziali, Risorse Umane e Finanziarie

Sede Legale: Via Annunziatella, 64 – 75100 MATERA – P.E.C.alsia@postecert.it – tel. +39 0835.244111 – P.IVA 00627370778

2. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
3. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l'ammontare corrispondente al servizio/fornitura svolti qualora risulti che la Ditta sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle prescrizioni normative di cui sopra;
- delle norme sia di legge che dei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali;
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi o i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore in conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale;
- tale sospensione permarrà fino a quando non si sarà accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti la Ditta non potrà sollevare eccezioni all'Agenzia né avrà diritto ad alcun risarcimento danni.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c e sulla base di quanto sancito dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione emessa dall'Agenzia.

L'Agenzia si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti;

PENALI

Sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale e/o l'addebito di eventuali maggiori oneri verrà effettuata mediante ritenuta dell'importo corrispondente dalle fatture in pagamento, senza che al riguardo la Ditta appaltatrice possa sollevare pretese o eccezioni di sorta.

L'applicazione della penale non esimerà la Ditta dal rimborso di tutte le eventuali ulteriori spese (o maggiori danni) che l'Agenzia dovesse sostenere/subire per sopperire in altro modo ai disagi ed ai danni dovuti per l'inadempienza della Ditta appaltatrice.

Qualora il ritardo nella consegna dei servizi/beni appaltati causi danni alla Stazione Appaltante, il RUP può procedere alla revoca del contratto e all'escussione delle eventuali fidejussioni.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'O.E., e, ove presenti, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al servizio/fornitura in oggetto, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare all'Agenzia appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

La fornitura deve essere svolta dall'O.E. al quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, la fornitura aggiudicata, pena l'immediata risoluzione del contratto (art. 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023).

La cessione e/o il subappalto eseguiti in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti dell'Agenzia.

La successione nel contratto conseguente a morte, fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Agenzia solo qualora sia stata notificata e venga dalla medesima Agenzia accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni (art. 120, comma 1, lettera d), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023). Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del codice.

È facoltà dell'Amministrazione:

- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- di annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara

L'offerta dovrà essere valida per 360 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine (art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023).

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Matera in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Resta inteso che qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio, l'appaltatore sarà comunque tenuto ad espletare il servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione; in mancanza, qualora la Ditta appaltatrice si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 c.c. previa comunicazione inviata per iscritto alla Ditta appaltatrice;

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo (art. 60 comma 1, comma 2 e comma 3, lettera b del D. Lgs. n. 36/2023);

Il Responsabile Unico del Progetto
Quinto Michele



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento”), l’ALSIA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della presente procedura.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), con sede in Matera, Via Annunziatella n. 64, Pec: alsia@postecert.it Tel: 0835 244111

Responsabile della Protezione dei dati

Responsabile Protezione dati Personali è I&P PARTNERS Srl, con sede in v.Vittoria 8, Falerna (CZ), nella persona del Dott. Pecis Ivano, Ph.D., Mail e-mail: jvano.pecis@ip-privacy.it;

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla procedura vengono raccolti e trattati da ALSIA:

- ✓ per la gestione della procedura e per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento (in particolare, ai fini della verifica delle capacità tecnico-economiche di tali soggetti, della valutazione delle offerte);
- ✓ ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire ad ALSIA tutti i dati indicati nella documentazione di gara e richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali nonché dalla necessità – per l’aggiudicatario - di adempiere agli obblighi previsti dal contratto. Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ALSIA potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Categorie di dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto), categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e a reati, di cui agli artt.9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati sono raccolti dal personale dell’Ente debitamente autorizzato e vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui sopra, senza profilazione dei dati. I Responsabili esterni del trattamento, che agiscono in nome e per conto del Titolare sono opportunamente autorizzati ai sensi dell’art.28 del Regolamento Ue n. 2016/679. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti

assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Nel caso in cui i Responsabili esterni si avvalgano di eventuali sub-responsabili per la gestione di alcune operazioni di trattamento dei dati personali, tali sub responsabili saranno opportunamente autorizzati e comunicati al Titolare.)

I Suoi dati potranno essere:

- trattati dal personale di ALSIA che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto nonché da personale di altri uffici della medesima Agenzia che svolgeranno attività varie anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- comunicati alle competenti Autorità, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché dall'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.alsia.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico

Periodo di conservazione dei dati

I dati e i documenti relativi alla presente procedura verranno conservati per venti anni dalla conclusione della procedura, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. In caso di contenzioso, i dati e i documenti verranno conservati - anche oltre tale termine - fino alla conclusione del contenzioso.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Per far valere i Suoi diritti, potrà inviare una richiesta all'ALSIA oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, ai contatti sopra indicati

Diritto di reclamo:

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

Il Responsabile Unico del Progetto

Quinto Michele